

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 14 MARZO 2007

N. 37



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 2

**“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”**

Pag. 4346

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 3

**“Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”**

Pag. 4353

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 4

**“Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVIIP)”**

Pag. 4355

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 5

**“Modifica all'articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006)”**

Pag. 4359

REGOLAMENTO REGIONALE 8 marzo 2007, n. 6

**Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.**

Pag. 4360

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 2

**“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATOIL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1***(Finalità della legge)*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

**Art. 2***(Natura e costituzione dei Consorzi)*

1. I Consorzi sono enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale.

2. Le Province, nell'ambito del loro Piano territoriale di coordinamento (PTC), individuano, d'intesa con i Comuni interessati, le aree di sviluppo industriale la cui gestione può essere affidata a un Consorzio ASI.

3. I PTC recepiscono le aree di sviluppo industriale gestite, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese (SISRI).

4. I Comuni restano titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree di sviluppo industriale e possono stipulare convenzioni con i Consorzi per gli oneri di urbanizzazione e le procedure espropriative.

5. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

6. Partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative.

8. Lo Statuto può regolare la partecipazione volontaria di altri soggetti privati.

**Art. 3***(Status dei Consorzi esistenti)*

1. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Consorzio per l'area di sviluppo industriale di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

**Art. 4***(Costituzione di Consorzi)*

1. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 possono promuovere la costituzione di un Consorzio, anche attraverso l'aggregazione o la disag-

gregazione di territori compresi nei Consorzi di cui all'articolo 3, purché lo stesso sia previsto nel PTC della Provincia competente.

2. La proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo costituente deve essere ultimato entro il termine massimo di centotanta giorni dalla data di adozione dell'atto di proposta.

3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, approva la costituzione di un Consorzio.

### **Art. 5**

#### *(Funzioni e attività dei Consorzi)*

1. I Consorzi, in linea con le prescrizioni del PTC delle Province, propongono ai Comuni interessati l'adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.

2. I Consorzi provvedono:

a) all'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell'assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;

- b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;
- c) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;
- d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
- e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all'interno delle aree e fabbricati dei Consorzi;
- f) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);
- g) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
- h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d'urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;
- i) alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- j) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;
- k) alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
- l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospi-

tare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;

- m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
- n) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;
- o) all'espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.

3. I Consorzi possono promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.

4. I Consorzi possono promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l'erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell'attività produttiva nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.

5. I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:

- a) redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1;
- b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

- c) procedure espropriative;
- d) locazione e alienazione di terreni e fabbricati.

6. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

#### **Art. 6**

*(Statuto)*

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi.

2. Nella definizione dello Statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:

- a) esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli organi;
- b) composizione e funzionamento degli stessi organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
- c) criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
- d) la durata degli organi deve essere fissata in un tempo non superiore ad anni cinque per i membri dell'Assemblea generale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e in tre anni per il Collegio dei revisori dei conti;
- e) requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
- f) ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e criteri per la determinazione dei conferimenti;
- g) criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

3. Lo Statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono approvati dall'Assemblea generale.

#### **Art. 7**

*(Organi dei Consorzi)*

1. Gli organi dei Consorzi sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Assemblea generale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

**Art. 8**  
(*Presidente*)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
2. Lo Statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di amministrazione.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

**Art. 9**  
(*Consiglio di amministrazione*)

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea generale ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all'Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.
2. Lo Statuto definisce il numero di Consiglieri di amministrazione, assicurando, comunque, la maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti territoriali consorziati e garantendo la presenza all'interno dell'organo di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.

**Art. 10**  
(*Indennità agli amministratori  
e ai componenti il Collegio dei revisori*)

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non

commutabile in indennità, per ogni riunione in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della provincia in cui ha sede il Consorzio, per la partecipazione alle sedute consiliari.

2. I compensi per il Presidente sono stabiliti con provvedimento dell'Assemblea generale.

3. I compensi per il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei revisori sono parametrati ai minimi delle tariffe professionali.

**Art. 11**  
(*Assemblea generale*)

1. L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo Statuto.

3. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.

4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.

5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
- b) elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

- c) approvazione del Programma triennale di attività;
- d) approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
- e) approvazione degli atti di partecipazione a società;
- f) approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
- g) decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
- h) determinazione delle quote a carico dei consorziati e di quelle necessarie a ripianare eventuali disavanzi;
- i) deliberazione della contrazione di mutui;
- j) approvazione dei bilanci d'esercizio;
- k) approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio.

#### **Art. 12**

*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

#### **Art. 13**

*(Personale)*

1. Al personale dei Consorzi si applicano le stesse modalità di reclutamento e lo stesso trattamento economico previsti dai contratti nazionali di categoria.

#### **Art. 14**

*(Fondo di dotazione)*

1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato

degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
  - a) contributi versati dai consorziati;
  - b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
  - c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività consortile;
  - d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi;
  - e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
  - f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.

#### **Art. 15**

*(Bilanci e Piani economico-finanziari)*

1. L'esercizio sociale dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno. Lo Statuto può prevedere l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centotanta giorni dalla chiusura dell'anno in caso di motivi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Nell'esercizio della loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
3. I Consorzi devono predisporre e approvare, entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma triennale di attività e un Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
4. I Piani e il Bilancio, corredati della relazione

dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire all'Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.

#### **Art. 16**

*(Inadempimenti e morosità)*

1. Lo Statuto regola l'inadempimento e la morosità dei consorziati ai fini del comma 3 dell'articolo 11 e del presente articolo.
2. L'approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per le quote e i contributi dovuti dai consorziati.
3. Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale.

#### **Art. 17**

*(Controllo e vigilanza)*

1. La Giunta regionale esercita il controllo su:
  - a) il Programma triennale di attività;
  - b) il Piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.
2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s'intendono approvati.
3. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo economico, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede

alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.

5. I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale, per l'approvazione, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alla dotazione organica.

#### **Art. 18**

*(Norme transitorie)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26) e dell'articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.
2. Gli organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni dalla loro ricostituzione, a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 e ad adeguare lo Statuto e la composizione dell'Assemblea generale alle norme della presente legge.
3. Ai fini degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione della presente legge, i Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli nominati ai sensi delle ll.rr. 19/2001 e 2/2003 fino al compimento del triennio dalla data della nomina.
4. Il fondo di dotazione di cui all'articolo 14 comprende il fondo di dotazione dei Consorzi preesistenti.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, entro lo stesso termine di cui al comma 2, gli organi ricostituiti, ciascuno per la propria competenza, e ove tali attività non siano già state svolte

dai precedenti organi, provvedono a redigere un programma di ripianamento mediante:

- a) la ricognizione del patrimonio del Consorzio;
- b) l'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;
- c) la determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area del Consorzio, fissando le relative modalità di riscossione;
- d) la determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;
- e) l'adozione dei diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

6. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 nei Consorzi SISRI della regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell'applicazione della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro anche attraverso procedure di mobilità verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, gli altri Consorzi regionali, la Regione Puglia e verso gli altri enti partecipati e/o strumentali della Regione.

7. Per quanto non regolato dalla normativa

nazionale di riferimento, le procedure e la disciplina di mobilità presso i soggetti e gli enti di cui al comma 6 sono definite con apposito Regolamento adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge la regolarizzazione delle quote e dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 11 può avvenire anche mediante forme di rateizzazione risultanti dal programma di ripianamento di cui al comma 5.

### **Art. 19** (*Abrogazioni*)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 3 ottobre 1986, n. 31 (Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);
- b) 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26);
- c) 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 8 marzo 2007*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 3

**“Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

**Art. 1**

1. Al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

*“Art. 8 (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)*

1. All’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all’adeguamento funzio-

nale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l’approvazione del progetto deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza la necessità di approvazione regionale”;

b) al comma 3 dell’articolo 12 dopo la parola “deliberata” sono inserite le seguenti: “ ai soli fini urbanistici ”;

c) dopo il comma 1 dell’articolo 15 è inserito il seguente:

“1 bis La Giunta regionale, nell’ambito della propria attività di indirizzo, stabilisce criteri idonei a definire la particolare natura delle opere e il correlato carattere di particolare urgenza dei relativi lavori, per i quali è consentito all’autorità espropriante l’esercizio della facoltà prevista al comma 1”;

d) al comma 1 dell’articolo 25 dopo le parole “di espropriazione per pubblica utilità” sono inserite le seguenti: “ ivi comprese quelle disciplinanti gli indispensabili procedimenti preordinati all’esercizio della potestà espropriativa”;

e) la lettera b) dell’articolo 29 è sostituita dalla seguente:

“b) l’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione dell’articolo 17, comma 5, lettera a), valutabile in euro 75 mila, grava in termini di competenza e cassa sull’unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di spesa 2020 “Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese ai componenti

estranei all'amministrazione regionale l.r.  
29/1974, l.r. 27/1975, l.r. 15/1978 - art.

11, l.r. 68/1980, l.r. 45/1981, l.r. 7/1982,  
legge 203/1982 e l.r. 3/2005 s.o.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 8 marzo 2007*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 4

**“Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

**Art. 1**

*(Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia - NVVIP)*

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è istituito in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale presso il Settore programmazione e politiche comunitarie il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP).

2. Il NVVIP concorre allo sviluppo dell'Amministrazione regionale attraverso attività costante di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di programmi e progetti, contribuendo al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale e alla diffusione della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione.

3. Il NVVIP svolge funzioni di supporto e assistenza alla programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro del processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quanto eventualmente previsto nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007 - 2013. In particolare:

a) ai sensi della legge 144/1999 il NVVIP fornisce assistenza e supporto tecnico per le fasi di:

1. programmazione, formulazione e valutazione dei documenti di programma;
2. analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e valutazione ex-ante di progetti e interventi;
3. analisi di criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
4. gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
5. estensione delle metodologie e delle tecniche di programmazione, valutazione e monitoraggio e verifiche proprie dei Fondi strutturali ai programmi e progetti ordinari non finanziati da risorse comunitarie;
6. certificazione per gli studi di fattibilità redatti per accedere ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti previsti per la progettazione preliminare di progetti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l. 144/1999;

b) il NVVIP esprime il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali superiori a euro 10 milioni. Tale soglia è ridotta a euro 5 milioni per gli interventi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

- c) il NVVIP fornisce supporto nell'ambito delle funzioni attribuitegli dagli strumenti di programmazione comunitaria in atto;
- d) ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), il NVVIP:
1. partecipa alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale;
  2. provvede al monitoraggio e alla valutazione dei programmi e dei progetti nonché al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati al livello di interdipendenze settoriali in termini sia di funzioni regionali, sia di impatto socio-economico;
- e) il NVVIP partecipa a supporto dell'Amministrazione regionale ai confronti, alle trattative e ai negoziati con gli altri livelli di governo e con il sistema delle autonomie locali e alle diverse forme di confronto e partecipazione previste per i partner economici e sociali e per le forme organizzate di partecipazione attiva dei cittadini;
- f) nell'ambito della programmazione negoziata (legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il NVVIP fornisce il supporto e l'assistenza tecnica necessari per l'attuazione dell'Intesa istituzionale di programma e degli Accordi di programma quadro sottoscritti tra la Regione Puglia e il Governo centrale sotto il profilo della predisposizione, valutazione, monitoraggio, verifica e attuazione dei relativi interventi, anche in relazione agli eventuali adempimenti previsti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'ambito della destinazione delle risorse aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate;

- g) nell'ambito della nuova politica di coesione 2007-2013 e secondo quanto previsto dalla deliberazione del CIPE 15 luglio 2005, n. 77 (Attuazione delle linee guida per l'impostazione del Quadro strategico nazionale - QSN), il NVVIP assicura le attività di valutazione che accompagnano e sostengono il processo di costruzione del QSN e i documenti di programmazione connessi, nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e dell'adeguata competenza di quest'ultimo. In tale contesto, il NVVIP coopera con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico per coordinare, promuovere e attuare le attività di valutazione, incluse quelle relative alla verifica del principio di addizionalità.

## **Art. 2**

### *(Composizione e durata)*

1. Il NVVIP è composto da un massimo di dieci esperti esterni all'Amministrazione e da un massimo di cinque componenti interni, tutti di adeguata e comprovata competenza tecnica e operativa in relazione alle specializzazioni richieste. Il mandato del NVVIP è di durata triennale.
2. A ogni scadenza, per l'individuazione dei dieci esperti esterni e dei cinque componenti interni la Giunta stabilisce per mezzo di proprie direttive le competenze e le specializzazioni richieste e i compensi previsti, di uguale importo per i componenti esterni e interni, sulla base delle funzioni assegnate al NVVIP dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In ogni caso deve essere assicurato un efficace presidio nelle seguenti specializzazioni:
  - a) valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e analisi ambientale;

- b) valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità;
- c) diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione a supporto dello sviluppo economico.

### **Art. 3**

*(Nomina dei componenti)*

1. La selezione dei candidati attraverso bando pubblico, affidata a un'unica Commissione, avviene separatamente per i candidati esterni e interni. Qualora all'interno delle due componenti siano stati individuati nelle direttive richiamate dall'articolo 2, comma 2, diversi profili professionali, la selezione e le relative graduatorie devono rispettare le articolazioni così definite.
2. La Giunta regionale nomina i componenti del NVVIP sulla base delle graduatorie presentate dalla Commissione di selezione e approvate dal Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie.
3. La definizione delle condizioni di disponibilità necessarie per l'espletamento delle funzioni previste e le incompatibilità con altri incarichi è affidata al Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie. Su tali basi il Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie redige gli strumenti contrattuali necessari per il successivo inoltro al Settore del personale.

### **Art. 4**

*(Nomina del Presidente)*

1. Per rafforzare la terzietà del NVVIP, all'interno dell'Amministrazione regionale il Presidente del NVVIP è individuato dalla Giunta regionale nell'ambito degli esperti esterni all'Amministrazione, determinandone anche l'eventuale compenso aggiuntivo ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 5**

*(Funzionamento)*

1. Il NVVIP stabilisce in un proprio regolamento interno i principi e le modalità secondo cui esplicitare le attività di propria competenza. All'interno di questo Regolamento è definito il processo di formazione del piano di lavoro del NVVIP stesso. Nel Regolamento sono chiaramente individuati i casi in cui l'attività del NVVIP è a carattere collegiale e quando invece i compiti sono assegnati a livello singolo o di piccolo gruppo. Il Regolamento approvato dal NVVIP è comunicato al Dirigente del Settore programmazione e politiche comunitarie ai fini della conseguente presa d'atto con apposito provvedimento di Settore.
2. Il NVVIP partecipa alle attività e alla vita della "Rete dei nuclei" istituita con la l. 144/1999. Il Presidente del NVVIP rappresenta la Regione nell'Assemblea e negli altri organi della predetta Rete.
3. Il NVVIP per il suo funzionamento amministrativo e per il supporto operativo necessario utilizza strutture e risorse del Settore programmazione e politiche comunitarie.

### **Art. 6**

*(Norme transitorie)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia già in corso l'incarico dei componenti esterni, la selezione dei componenti interni al NVVIP è avviata con le modalità e nel rispetto degli indirizzi indicati agli articoli 2 e 3; la durata dell'incarico sarà tale che il termine previsto sia coincidente con la scadenza dell'incarico attribuito ai componenti esterni, al fine di permettere la gestione della successiva selezione con la contemporaneità prevista dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 1.

### **Art. 7**

*(Norma finanziaria)*

1. La presente legge non comporta minori o

maggiori spese ovvero diminuzione di entrate a carico del bilancio regionale.

**Art. 8**  
*(Abrogazione)*

1. E' abrogato l'articolo 12 della legge regio-

nale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 8 marzo 2007*

**VENDOLA**

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 5

**“Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**

1. L’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)

1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive modificazioni e integrazioni sono appor-

tate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto”;
- b) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
“1 bis - I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appodamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13”;
- c) il comma 4 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:  
“4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 8 marzo 2007*

**VENDOLA**

REGOLAMENTO REGIONALE 8 marzo 2007,  
n. 6

**Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto il DPCM del 23 febbraio 2006, n.185 che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.175 del 26/02/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(declaratoria)**

- Il presente regolamento disciplina, in attuazione del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, l'attività di accertamento, da parte delle Aziende Sanitarie Locali per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap ai fini dell'integrazione scolastica.

**Art. 2  
(costituzione collegio)**

- Le Aziende Sanitarie Locali, per l'individuazione

dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, istituiscono un collegio o più collegi;

- Il numero dei collegi è determinato dalle singole Aziende Sanitarie Locali sulla base di valutazioni demografiche e territoriali con un rapporto di un collegio ogni 250/300 mila abitanti.
- Il collegio è composto da componenti, effettivi e supplenti, con le seguenti figure professionali:
  - 1 dirigente di neuropsichiatria infantile, in servizio presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Ospedaliera o Territoriale;
  - 1 dirigente psicologo, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale;
  - 1 Assistente sociale, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale.
- Il collegio può avvalersi, nell'interesse del minore, della consulenza di altre figure professionali senza diritto di voto.
- I componenti dei collegi effettuano l'accertamento nell'ambito delle proprie attività di istituto e pertanto non possono avere con l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza un rapporto di lavoro libero professionale o a progetto.

**Art. 3  
(costituzione organismo di riesame)**

- Le Aziende Sanitarie Locali nominano, al fine di evitare ricorsi alla Magistratura Ordinaria, un organismo unico di riesame composto dalle medesime professionalità previste per il collegio con personale dipendente da altra Azienda Sanitaria Locale della Regione.
- Il genitore/ tutore dovrà essere portato a conoscenza dell'esistenza di tale organismo con una informativa da consegnare contestualmente al verbale di accertamento.

**Art. 4  
(compiti del collegio)**

- Il collegio ha titolarità per l'accertamento dei

residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di riferimento.

- In caso di trasferimento di residenza da altre ASL del territorio regionale, ovvero, da altre Regioni sono ritenuti validi gli accertamenti già effettuati.
- In caso di ospiti ricoverati in strutture extra territorio di residenza, può essere attivata la procedura di "visita domiciliare/visita su delega" analogamente a quanto previsto dalla normativa della invalidità civile.
- Il collegio per gli accertamenti di cui al presente regolamento adotta, quale strumento di classificazione diagnostica, il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine il sistema ICD9- CM con l'indicazione di patologia stabilizzata o progressiva.

#### **Art. 5**

##### **(domanda di accertamento)**

- La domanda di accertamento, redatta come da fac simile, allegato A) al presente regolamento, deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la potestà parentale al collegio, per il tramite della ASL di residenza, per l'anno scolastico successivo, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo.
- La domanda deve essere corredata da:
  - a) certificazione con definizione della patologia, classificata con il sistema ICD-10 multiassiale o in subordine con il sistema ICD9-CM, con l'indicazione di patologia stabilizzata o progressiva, rilasciata da un medico, in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata.
  - b) relazione clinica, rilasciata da Medico, in servizio presso Struttura pubblica, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata, contenente i seguenti dati:
    - lo stato di gravità della disabilità
    - il quadro funzionale sintetico del minore con indicazione dei test utilizzati e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree: cognitiva e neuropsicologica, sensoriale, motorio-prassica, affettivo-relazionale e compor-

tamentale, comunicativa e linguistica, delle autonomie personali e sociali.

Il richiedente l'accertamento può, inoltre, presentare altra documentazione ritenuta utile ad un maggior approfondimento.

#### **Art. 6**

##### **(attività di accertamento)**

- L'accertamento ha valenza medico-legale ed è quindi soggetto a possibile ricorso;
- per l'accertamento è necessaria la presenza della persona da valutare e del genitore / tutore stesso. In presenza di particolari situazioni, e nell'esclusivo interesse del minore, l'accertamento può essere integrato da visita diretta, anche domiciliare, del collegio;
- il collegio deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunque in tempo utile alla formazione delle classi e l'inizio dell'anno scolastico.

Il verbale di accertamento, redatto dal collegio, come da fac simile allegato B) al presente regolamento, deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e consegnato al richiedente al termine della valutazione collegiale.

#### **Art. 7**

##### **(norma transitoria)**

Per l'anno scolastico 2007/2008 le Aziende Sanitarie Locali costituiscono entro il 31 marzo 2007 i collegi di cui all'art. 2 e comunicano agli Uffici Scolastici Provinciali il numero dei collegi attivati, le relative sedi ed i componenti nominati.

Per l'anno scolastico 2007/2008 l'attività di accertamento si applica ai bambini disabili di nuova individuazione, tra i quali, in particolare, gli alunni iscrivibili al primo anno della scuola dell'infanzia o della scuola primaria.

La suddetta attività di accertamento deve concludersi entro il 31 maggio 2007.



**ALLEGA**

Certificato medico che riporta :

- la diagnosi clinica codificata preferibilmente secondo l'ICD 10 multiassiale o in subordine l'ICD 9 CM
- l'indicazione se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva

(il certificato medico è obbligatorio e deve essere rilasciato da un medico specialista nella branca di pertinenza della patologia segnalata di una struttura pubblica).

Relazione clinica che evidenzia:

- lo stato di gravità della disabilità;
- il quadro funzionale sintetico del minore con indicazione dei test utilizzati (eventualmente allegando copia dei test stessi ) e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree:
  - ✓ cognitiva e neuropsicologica
  - ✓ sensoriale
  - ✓ motorio-prassica
  - ✓ affettivo-relazionale e comportamentale
  - ✓ comunicativa e linguistica
  - ✓ delle autonomie personali e sociali

(La relazione è obbligatoria e deve essere redatta da un medico specialista nella branca di pertinenza della patologia segnalata o da uno psicologo dell'età evolutiva di struttura pubblica)

Altra documentazione

- ✓ Copia del verbale di invalidità e certificato ai sensi L. 104/92 (se in possesso)
- ✓ Altri test (specificare)

.....  
.....  
.....  
.....



Il Collegio, riunito in data....., esaminata e valutata la documentazione prodotta,

ACCERTA che l'alunno/a:

Cognome..... Nome..... ai fini

dell'integrazione scolastica, risulta:

- 1.  NON ESSERE PERSONA IN STATO DI HANDICAP
- 2.  PERSONA IN STATO DI HANDICAP (L. 104/92, art. 3 c.1)
- 3.  PERSONA IN STATO DI HANDICAP GRAVE (L. 104/92, art. 3 c.3)

Che la patologia.....  
.....  
.....é:

- 1.  fisica
- 2.  psichica
- 3.  sensoriale
- 4.  plurima

E RISULTA

- 1.  Stabilizzata
- 2.  Progressiva

Il presente accertamento è valido fino :

- 1.  AL PASSAGGIO DI CICLO
- 2.  ALL'ANNO.....

IL COLLEGIO:

Neuropsichiatria

infantile.....

Psicologo.....

. Assistente Sociale

.....

Data.....

E' facoltà del richiedente sottoporre il presente verbale al collegio del riesame costituito presso la ASL.....

Avverso il presente verbale di accertamento è fatta salva la possibilità di ricorso in via giurisdizionale al tribunale di.....Sez. Lavoro

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 8 marzo 2007*

**VENDOLA**



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* burp@regione.puglia.it

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

*Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza*

---